



MODELLO 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eni SpA il 23 novembre 2017

INDICE

CAPITOLO 1.....	4
MODELLO 231	4
1.1. Premessa	4
1.2. Il Modello 231 di Eni SpA.....	4
CAPITOLO 2.....	7
METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI	7
2.1. Analisi dei rischi e sistema di controllo interno.....	7
CAPITOLO 3.....	9
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
3.1. Organismo di Vigilanza di Eni SpA	9
3.1.1. Collegialità.....	9
3.1.2. Composizione e nomina.....	9
3.1.3. Funzioni, poteri e budget dell'Organismo di Vigilanza.....	12
3.2. Flussi informativi	13
3.2.1. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario	13
3.2.2. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informative obbligatorie	14
3.3. Rapporti fra l'Organismo di Vigilanza di Eni SpA e gli omologhi organismi	15
istituiti da Società Controllate.....	15
3.4. Raccolta e conservazione delle informazioni	16
CAPITOLO 4.....	17
DESTINATARI ED ESTENSIONE DEL MODELLO 231	17
4.1. Premessa	17
4.2. Destinatari del Modello 231.....	17
4.3. Attività di formazione e comunicazione	17
4.3.1. Comunicazione ai componenti degli organi sociali.....	17
4.3.2. Formazione e comunicazione ai dirigenti ed ai responsabili di unità.....	17
4.3.3. Formazione e comunicazione per quadri, impiegati e operai (non	18
responsabili di unità).....	18
4.3.4. Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici.....	18
4.4. Comunicazione a terzi e al mercato	18
4.5. Modelli organizzativi delle Società Controllate	18
4.6. Diffusione del Modello 231 presso le società italiane a controllo congiunto e	20
società italiane collegate	20
4.7. Società partecipate, consorzi e joint-venture	21
CAPITOLO 5.....	22
SISTEMA DISCIPLINARE	22
5.1. Funzione del sistema disciplinare	22
5.2. Violazione del Modello 231.....	22
5.3. Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai	23
5.4. Misure nei confronti dei dirigenti	23
5.5. Misure nei confronti degli Amministratori	24
5.6. Misure nei confronti dei Sindaci.....	24
CAPITOLO 6.....	25
PRESIDI DI CONTROLLO	25
6.1. Struttura dei presidi di controllo	25
6.2. Standard generali di trasparenza	25
6.3. Attività Sensibili e standard di controllo specifici.....	26
CAPITOLO 7.....	27

REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231	27
7.1. Premessa	27
7.2. Programma di Recepimento. Funzioni e poteri del Comitato Tecnico 231	27
7.3. Approvazione degli aggiornamenti del Modello 231	27

CAPITOLO 1 MODELLO 231

1.1. Premessa

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “**Modello 231**”) è adottato da Eni SpA (di seguito, anche, la “**Società**”), al fine di prevenire la commissione - nell’interesse o a vantaggio della stessa - di taluni reati¹, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione).

In particolare, il Modello 231 è adottato anche in funzione di esimente ai sensi della disciplina italiana della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*” contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “**d.lgs. n. 231 del 2001**”), il quale prevede che le società possano adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. I principi ispiratori del Modello 231 possono essere rinvenuti nelle linee guida predisposte da Confindustria, cui la Società aderisce.

1.2. Il Modello 231 di Eni SpA

Nelle adunanze del 15 dicembre 2003 e del 28 gennaio 2004, il Consiglio di Amministrazione di Eni SpA ha deliberato l’adozione per la prima volta di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001. Successivamente, in conseguenza delle novità legislative intervenute sul campo di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 e all’esito di specifici progetti, sono stati approvati gli aggiornamenti del Modello 231 che hanno tenuto conto, oltre che

¹ Il Modello 231 è finalizzato a prevenire i c.d. «reati-presupposto», ossia illeciti la cui commissione è rilevante ai fini della punibilità diretta dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e delle leggi ad esso collegate.

dell'evoluzione normativa², anche dei mutamenti organizzativi aziendali di Eni SpA³.

In particolare, nell'aggiornamento del Modello 231 si è tenuto conto:

- dei cambiamenti organizzativi aziendali di Eni SpA;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello 231, ivi comprese le esperienze provenienti dal contenzioso penale;
- della prassi delle società italiane ed estere in ordine ai modelli;
- degli esiti delle attività di vigilanza e delle risultanze delle attività di audit interno;
- dell'evoluzione del quadro normativo, delle novità introdotte in materia di tutela del risparmio e dei principi espressi dalle normative inerenti al *Sarbanes-Oxley Act*, al *Foreign Corrupt Practices Act* e al *UK Bribery Act*.

Il Modello 231 di Eni SpA è suddiviso nei seguenti capitoli:

1. "Modello 231";
2. "Metodologia di analisi dei rischi";
3. "Organismo di Vigilanza", con la nomina e l'attribuzione di funzioni e poteri nonché la definizione dei flussi informativi da e verso l'organismo medesimo;
4. "Destinatari ed estensione del Modello 231", con l'individuazione dei destinatari del Modello 231, la definizione dei principi e delle regole per l'estensione del Modello 231 alle società direttamente o indirettamente controllate da Eni SpA (di seguito, "**Società Controllate**") e la comunicazione dello stesso al personale e al mercato, ivi compresa l'adozione di clausole contrattuali nei rapporti con i terzi;
5. "Sistema disciplinare", contenente la definizione delle sanzioni comminate in caso di violazione del Modello 231;
6. "Presidi di controllo", con l'individuazione degli standard generali di trasparenza;
7. "Regole per l'aggiornamento del Modello 231", con la previsione del programma di recepimento delle innovazioni in occasione di novità legislative, di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società, di significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o esperienze di pubblico dominio del settore.

² Gli aggiornamenti al Modello 231 hanno avuto ad oggetto le innovazioni normative introdotte in tema di: (i) "reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione"; (ii) "reati societari"; (iii) "delitti con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico, di riciclaggio, nonché di autoriciclaggio dei proventi di attività criminose"; (iv) "reati contro la personalità individuale e in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"; (v) "reati/illeciti amministrativi di market abuse"; (vi) "delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali e di intralcio alla giustizia"; (vii) "delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"; (viii) "delitti informatici e trattamento illecito dei dati"; (ix) "delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, nonché contro l'industria e il commercio"; (x) "delitti in materia di violazione del diritto d'autore"; (xi) "reati ambientali".

³ Il Comitato Tecnico 231, previa informativa ed illustrazione all'Organismo di Vigilanza di Eni SpA nelle adunanze del 16 dicembre 2014 e del 24 aprile 2015, ha apportato modifiche meramente formali al Modello 231 ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 7.3.

Il Codice Etico Eni costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231 della Società.

Ai fini di quanto previsto nel presente Modello 231, costituiscono i cosiddetti “Principi Generali del Modello 231”:

- (a) Modello 231 (capitolo 1);
- (b) metodologia di analisi dei rischi (capitolo 2);
- (c) Organismo di Vigilanza (capitolo 3);
- (d) modelli organizzativi delle Società Controllate (paragrafo 4.5);
- (e) sistema disciplinare (capitolo 5);
- (f) standard generali di trasparenza (paragrafo 6.2);
- (g) regole per l’aggiornamento del Modello 231 (capitolo 7);
- (h) Codice Etico Eni.

Le Società Controllate adottano modelli organizzativi ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 4.5.

CAPITOLO 2 METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

2.1. Analisi dei rischi e sistema di controllo interno

L'individuazione delle attività aziendali ove può essere presente il rischio di commissione di reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, le “**Attività Sensibili**”) è effettuata mediante l'analisi puntuale dei processi aziendali e delle possibili modalità commissive riconducibili alle fattispecie di reato-presupposto rilevanti per la Società.

Per ciascuna Attività Sensibile sono identificate, oltre al referente del singolo processo aziendale (“*Key Officer*”)⁴, le modalità operative e gestionali esistenti nonché gli elementi di controllo in essere.

È quindi effettuata un'analisi comparativa tra il sistema di controllo interno esistente e i principi e i contenuti del Modello 231 (in particolare i presidi di controllo).

Secondo il documento emanato dal *Committee of Sponsoring Organizations (CoSO)* sotto il titolo di *Internal Control-Integrated Framework (CoSoIC-IF)*⁵, il sistema di controllo interno può essere definito come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti predisposti dalla direzione per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza delle operazioni aziendali, affidabilità delle informazioni finanziarie, rispetto delle leggi e dei regolamenti e salvaguardia dei beni aziendali.

Le componenti del sistema di controllo interno, sulla base del CoSO Report, *Internal Control – Integrated Framework*, sono:

Ambiente di controllo:

Riflette gli atteggiamenti e le azioni del “*Top Management*” con riferimento al controllo interno nell'ambito dell'organizzazione. L'ambiente di controllo include i seguenti elementi:

- integrità e valori etici;
- filosofia e stile gestionale del *Management*;
- struttura organizzativa;
- attribuzione di autorità e responsabilità;
- politiche e pratiche del personale;
- competenze del personale.

⁴ Con il termine “*Key officer*” si intende il soggetto che, in funzione delle responsabilità ad esso assegnate, è parte del processo riconducibile ad una Attività Sensibile e, in tale qualità, dispone delle migliori informazioni utili ai fini della valutazione del sistema di controllo interno ad esso inerente, con particolare riferimento (i) alle modalità operative di gestione del processo e (ii) alle norme interne e agli strumenti normativi ed organizzativi che lo governano.

⁵ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1992), *internal control integrated framework*, AICPA, www.coso.org, aggiornato nel maggio 2013.

Valutazione dei rischi (Risk Assessment):

Definizione di processi di identificazione e gestione dei rischi più rilevanti che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Informazione e comunicazione:

Definizione di un sistema informativo (sistema informatico, flusso di *reporting*, sistema di indicatori per processo/attività) che permetta sia ai vertici della società che al personale operativo di effettuare i compiti a loro assegnati.

Attività di controllo:

Definizione di normative aziendali che assicurino una gestione strutturata dei rischi e dei processi aziendali e che consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Monitoraggio:

È il processo che verifica nel tempo la qualità e i risultati dei controlli interni.

Le componenti succitate del sistema di controllo interno sono prese a riferimento per l'analisi del rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001.

In particolare l'attività di analisi è focalizzata a (i) individuare le Attività Sensibili in essere nella Società nel cui ambito può potenzialmente presentarsi il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 e le cui potenziali modalità di commissione siano state preliminarmente identificate, (ii) rilevare gli standard di controllo idonei a prevenirne la commissione.

Obiettivo dell'attività è assicurare il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di attività aziendali a rischio rilevanti anche ai fini delle attività di vigilanza.

CAPITOLO 3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Organismo di Vigilanza di Eni SpA

3.1.1. Collegialità

L'organismo di vigilanza di Eni SpA (di seguito, l' "**Organismo di Vigilanza**") definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231 del 2001 di "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*". L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite dal posizionamento riconosciuto nel contesto della struttura organizzativa aziendale e dai necessari requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dei suoi componenti, nonché dalle linee di riporto verso il vertice aziendale ad esso attribuite.

Le strutture della Direzione Compliance Integrata assicurano lo svolgimento delle attività di segreteria tecnica in favore dell'Organismo di Vigilanza 231 di Eni SpA, al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza dello stesso e di consentirne la massima adesione ai requisiti di professionalità e di continuità di azione e ai compiti di legge.

L'Organismo di Vigilanza è supportato, inoltre, dalle risorse della Direzione Affari Legali, della Direzione Compliance Integrata, della Direzione Risorse Umane e Organizzazione e della Direzione Internal Audit, e si avvale del "Comitato Tecnico 231" per le attività di cui al successivo capitolo 7.

3.1.2. Composizione e nomina

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e, fatta salva diversa determinazione da parte del predetto organo, è composto da quattro componenti interni (ossia, dirigenti dipendenti della Società) e tre componenti esterni (ossia, soggetti non legati da rapporto di lavoro dipendente con la Società) individuati come segue.

Quanto ai componenti interni, essi sono:

- il Direttore Affari Legali, ovvero (a discrezione del Consiglio di Amministrazione) un dirigente suo primo riporto gerarchico responsabile dell'assistenza legale in materia penale;
- il Direttore Compliance Integrata, ovvero (a discrezione del Consiglio di Amministrazione) un dirigente suo primo riporto gerarchico responsabile dell'assistenza di compliance in materia di responsabilità di impresa;
- il Direttore Risorse Umane e Organizzazione, ovvero (a discrezione del

Consiglio di Amministrazione) un dirigente suo primo riporto gerarchico responsabile in materia di organizzazione e sviluppo risorse umane e/o legislazione e contenzioso del lavoro;

- il Direttore Internal Audit, ovvero (a discrezione del Consiglio di Amministrazione) un dirigente suo primo riporto gerarchico responsabile in materia di controllo interno.

Quanto ai componenti esterni, uno dei quali con funzioni di Presidente, essi sono individuati tra accademici e professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche di economia, organizzazione aziendale e responsabilità amministrativa di impresa.

I componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato d'intesa con il Presidente, previa valutazione del Comitato per le Nomine e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Anche al fine di assicurare il massimo grado di autonomia ed indipendenza nelle attività e decisioni dell'Organismo, il regolamento di cui al precedente paragrafo 3.1.1. prevede l'adozione di *quorum* costitutivi e deliberativi idonei a garantire che le delibere siano validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti esterni.

La durata in carica dei componenti esterni coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati ed il loro mandato scade alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. I componenti esterni sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- (i) i conflitti di interesse, anche potenziali, con Eni SpA o con società da essa controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- (ii) la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza su Eni SpA o su società da essa controllate;
- (iii) la sottoposizione a procedure concorsuali (intendendosi a tal fine lo svolgimento delle funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, fino ai tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate) e il ricorrere delle altre circostanze indicate all'articolo 2382 del codice civile;
- (iv) (fatta salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione) il

- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- (v) il provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001;
 - (vi) la condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - (vii) le relazioni di parentela, coniugio, convivenza o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione di Eni SpA o con amministratori di Società Controllate, nonché con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Eni SpA o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano - anche di fatto - la gestione e il controllo di Eni SpA, sindaci di Eni SpA e la società di revisione.

Non possono, inoltre, ricoprire il ruolo di componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza e, qualora nominati, decadono dall'incarico, coloro che sono legati ad Eni SpA o ad una Società Controllata, ovvero agli amministratori della Società o di una Società Controllata così come al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società o di una Società Controllata, da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza, fatti salvi eventuali incarichi in organi sociali di controllo in società del gruppo.

Costituiscono motivo di sostituzione e conseguente integrazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza:

- (con riferimento ai membri interni) l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza alla funzione aziendale e/o alla carica ricoperta;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza dettata da motivazioni personali.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un componente, questi dovrà darne notizia immediata mediante comunicazione scritta agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia al Presidente e all'Amministratore Delegato, per la formulazione della proposta di sostituzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente

paragrafo.

Il verificarsi di motivi di sostituzione di ineleggibilità e/o decadenza a carico di componenti dell'Organismo di Vigilanza non comporterà la decadenza dell'intero organo, anche nel caso in cui dovesse riguardare la maggioranza dei membri in carica, fatto salvo in ogni caso: (i) l'obbligo di provvedere, con la massima sollecitudine, alla sostituzione degli stessi, ai sensi di quanto previsto nel presente paragrafo e (ii) (nell'ipotesi in cui i predetti motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovessero riguardare tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza) il permanere in carica, *ad interim* e fino ad integrazione dei componenti dotati dei necessari requisiti, del componente che, per ultimo, abbia dato notizia dell'intervenuta causa di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza.

Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà disporre la sospensione o la revoca dall'incarico di un componente dell'Organismo di Vigilanza in caso di:

- omessa o insufficiente vigilanza attestata - anche in via incidentale - in una sentenza di condanna (anche non passata in giudicato) emessa da un Giudice penale ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 a carico della Società o di un altro ente in cui tale componente rivesta, o abbia rivestito, la carica di organismo di vigilanza, ovvero attestata, anche in via incidentale, in un provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) emesso nei confronti della Società;
- grave inadempimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza.

3.1.3. Funzioni, poteri e budget dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- (i) vigilanza sull'effettività del Modello 231 e monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231;
- (ii) disamina dell'adeguatezza del Modello 231, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, comportamenti illeciti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001;
- (iii) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231;
- (iv) promozione del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello 231;
- (v) approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito, il "**Programma di Vigilanza**"), in coerenza con i principi e i contenuti del Modello 231 e con il piano di verifiche e controlli al sistema di controllo interno; coordinamento dell'attuazione del Programma di Vigilanza e dell'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati; esame delle risultanze delle attività effettuate e della relativa reportistica; elaborazione di direttive per le funzioni aziendali;

- (vi) cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali e con gli organismi di compliance/organismi di vigilanza nominati nell'ambito di Società Controllate⁶;
- (vii) ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le proprie attività di indagine, analisi e controllo svolte direttamente, per il mezzo delle competenti unità della Direzione Internal Audit, di altre funzioni aziendali interne o di professionisti/società terze. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza può organizzare incontri, anche in via periodica, con i responsabili delle funzioni aziendali della Società, per essere informato su questioni, eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso e scambiare dati e valutazioni ad essi inerenti.

All'Organismo di Vigilanza è attribuita:

- la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere - per il tramite delle unità aziendali competenti - incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico;
- la disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza. In caso di atti di importo superiore a 1 milione di Euro, la necessità è comunicata al Presidente e all'Amministratore Delegato di Eni SpA.

3.2. Flussi informativi

3.2.1. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le seguenti linee di riporto:

- (i) continuativa, nei confronti dell'Amministratore Delegato, il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- (ii) semestrale, nei confronti del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale; a tale proposito è predisposta una relazione semestrale relativa all'attività svolta, con evidenza dell'esito delle attività di vigilanza effettuate e delle eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti registratesi nel periodo; in tale occasione, sono

⁶ Si veda il successivo paragrafo 4.5.

organizzati incontri dedicati con il Comitato Controllo e Rischi e il Collegio Sindacale per discutere dei temi trattati nella relazione e di eventuali ulteriori argomenti di comune interesse; la relazione semestrale è trasmessa inoltre al Presidente e all'Amministratore Delegato;

- (iii) immediata, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale, previa informativa al Presidente e all'Amministratore Delegato.

3.2.2. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informative obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Al riguardo:

- ciascuno dei Chief/Direttori cui riportino organizzativamente le società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, comunica all'Organismo di Vigilanza di Eni SpA una informativa almeno semestrale sull'avvenuta adozione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo delle predette società;
- il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari incontra l'Organismo di Vigilanza, su base almeno semestrale, al fine dell'esame dei controlli inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;
- gli organismi di vigilanza delle Società Controllate italiane inviano all'Organismo di Vigilanza di Eni SpA, entro il primo febbraio ed il primo agosto di ciascun anno, una dichiarazione con la quale attestano l'avvenuta programmazione ed esecuzione delle attività di vigilanza di propria competenza. In detta informativa sono altresì evidenziate, ove riscontrate, eventuali criticità di rilievo che si siano frapposte ai fini della corretta ed efficace programmazione ed esecuzione delle attività e le eventuali azioni intraprese al fine di porvi rimedio, ferma restando, al riguardo, l'esclusiva responsabilità in capo alla Società Controllata, al proprio *management* ed agli organi di controllo e vigilanza da essa istituiti, cui compete ogni valutazione di merito ed azione conseguente;
- il Team Presidio Eventi Giudiziari e la Direzione Internal Audit trasmettono all'Organismo di Vigilanza, in via continuativa o almeno trimestrale, rispettivamente le comunicazioni e le segnalazioni ricevute nonché le valutazioni e i monitoraggi di competenza;
- il responsabile delle attività di compliance anticorruzione, riferisce periodicamente all'Organismo di Vigilanza su base semestrale in merito ai contenuti e agli esiti dell'attività svolta;
- il responsabile della Direzione Compliance Integrata riferisce periodicamente, su base semestrale, all'Organismo di Vigilanza in merito ai flussi informativi giunti dagli organismi di compliance delle Società Controllate estere ai sensi dei vigenti strumenti normativi aziendali;

- il responsabile della Direzione Health Safety Environment and Quality riferisce periodicamente all'Organismo di Vigilanza, su base almeno semestrale, in merito ai dati e agli indicatori raccolti in tema di salute, sicurezza sul lavoro ed ambiente ai sensi dei vigenti strumenti normativi;
- il responsabile della funzione Security riferisce, su base semestrale, sull'attività svolta in coerenza con gli strumenti normativi interni;
- il responsabile dell'unità legislazione e contenzioso del lavoro riferisce periodicamente all'Organismo di Vigilanza in merito alle azioni disciplinari intraprese ad esito di attività istruttorie svolte a seguito della ricezione di segnalazioni anche anonime (whistleblowing) o scaturenti da attività di audit, nonché di ogni ulteriore sanzione disciplinare comminata in relazione a comportamenti illeciti rilevanti ai fini del Modello 231;
- ciascun *manager* o dipendente deve segnalare comportamenti non in linea con i *principi* e i contenuti del Modello 231, contattando l'Organismo di Vigilanza; i consulenti, i collaboratori e i *partner* commerciali, per quanto riguarda la propria attività svolta nei confronti di Eni SpA, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza; l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni. In particolare, ogni flusso informativo potrà essere inviato alla casella di posta elettronica: organismo_di_vigilanza@eni.com.

Resta ferma la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di istituire in ogni momento, anche in via periodica, canali informativi dedicati alla trattazione di tematiche di rilievo con i responsabili delle competenti funzioni ed unità aziendali.

Con apposito strumento normativo aziendale possono essere istituiti e disciplinati ulteriori flussi informativi con organismi di compliance istituiti dalle Società Controllate Estere esposte a maggiori livelli di rischio.

3.3. Rapporti fra l'Organismo di Vigilanza di Eni SpA e gli omologhi organismi istituiti da Società Controllate

Allo scopo di mettere a fattor comune, tra le società del gruppo, gli eventuali spunti di miglioramento rinvenienti dalle esperienze applicative dei modelli organizzativi maturate in altre Società Controllate, gli organismi di vigilanza delle Società Controllate

italiane informano l'Organismo di Vigilanza di Eni SpA in ordine:

- (a) ai fatti rilevanti da essi appresi ad esito delle attività di vigilanza svolte, e
- (b) alle sanzioni disciplinari applicate,

che abbiano dato evidenza dell'opportunità di modificare/integrare il modello organizzativo della società controllata cui i predetti eventi si riferiscano.

Qualora detti eventi riguardino una società indirettamente controllata da Eni SpA, la medesima informativa è resa dall'organismo di vigilanza della società indirettamente controllata da Eni SpA anche in favore dell'organismo di vigilanza della società sua controllante diretta. Dette informative sono inviate dagli organismi di vigilanza di tali Società Controllate anche ad uno tra l'Amministratore Delegato di Eni SpA e i Chief/Direttori cui riportino organizzativamente le Società Controllate medesime, secondo i normali flussi comunicativi in essere tra la società controllata e le competenti strutture di Eni.

Gli organismi di vigilanza delle Società Controllate italiane e gli organismi di compliance delle Società Controllate estere riscontrano, senza ritardo, ogni richiesta di informativa giunta loro da parte dell'Organismo di Vigilanza di Eni SpA, informandolo altresì di ogni circostanza significativa da essi appresa, che risulti rilevante ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza di Eni SpA.

3.4. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione e rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

CAPITOLO 4

DESTINATARI ED ESTENSIONE DEL MODELLO 231

4.1. Premessa

È data ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura di Eni SpA, dei principi e dei contenuti del Modello 231.

L'organismo di vigilanza di Eni SpA monitora le iniziative volte a promuovere la comunicazione e la formazione sul Modello 231.

4.2. Destinatari del Modello 231

I principi e i contenuti del Modello 231 sono destinati ai componenti degli organi sociali, del *management* e ai dipendenti di Eni SpA, nonché a tutti coloro che operano in Italia e all'estero per il conseguimento degli obiettivi di Eni (di seguito, i “**Destinatari**”).

4.3. Attività di formazione e comunicazione

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello 231. Eni SpA si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello 231 da parte del *management* e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato secondo posizione e ruolo, favorendo la partecipazione attiva degli stessi all'approfondimento dei suoi principi e contenuti.

4.3.1. Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Con la delibera che dispone l'adozione del Modello 231 (e dei suoi relativi aggiornamenti), ciascun componente dell'organo sociale deliberante si impegna personalmente anche al rispetto delle previsioni contenute nel medesimo. I consiglieri che - anche per effetto di sostituzioni o rinnovi di cariche - non hanno partecipato alla decisione relativa all'adozione del Modello 231 (e dei suoi relativi aggiornamenti) sottoscrivono una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti dello stesso. La dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

4.3.2. Formazione e comunicazione ai dirigenti ed ai responsabili di unità

Il Modello 231 è comunicato a tutti i dirigenti (a ruolo e/o in servizio nella Società) e ai Responsabili di unità organizzative.

I principi e i contenuti del d.lgs. n. 231 del 2001 e del Modello 231 sono, inoltre, divulgati mediante corsi di formazione. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. La struttura dei corsi di formazione è approvata dall'organismo di vigilanza di Eni SpA su

proposta delle funzioni aziendali competenti.

4.3.3. Formazione e comunicazione per quadri, impiegati e operai (non responsabili di unità)

Il Modello 231 è affisso nelle bacheche aziendali e comunicato a ciascun dipendente. Sono, inoltre, definite iniziative di formazione mirata per quadri, impiegati e operai (non responsabili di unità), ferma restando in ogni caso l'obbligatorietà della partecipazione alle iniziative di formazione relative al Codice Etico Eni.

4.3.4. Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici

Il Modello 231 è reso disponibile a tutti i dipendenti sul sito intranet aziendale e, inoltre, è reso disponibile a tutti gli utenti - anche non dipendenti - del sito internet di Eni SpA. Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche.

4.4. Comunicazione a terzi e al mercato

In coerenza con quanto già previsto per il Codice Etico Eni, i principi e i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali Eni SpA intrattiene relazioni contrattuali. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

Al riguardo, con strumento normativo aziendale sono standardizzate clausole che, a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, impegnano le controparti al rispetto del Modello 231, prevedendo altresì appositi rimedi contrattuali (quali il diritto di risoluzione e/o la facoltà sospendere l'esecuzione del contratto e/o clausole penali) per il caso di inadempimento.

4.5. Modelli organizzativi delle Società Controllate

Eni SpA promuove l'adozione ed efficace attuazione da parte di tutte le Società Controllate di idonei sistemi di prevenzione del rischio di responsabilità di impresa derivante da reato.

A tale riguardo, innanzitutto, tutte le Società Controllate, italiane ed estere, adottano il Codice Etico Eni.

Inoltre, le regole del sistema normativo interno di Eni assicurano che tutte le Società Controllate adottino, nella gestione delle attività a rischio ai fini della responsabilità di impresa, principi e presidi di controllo coerenti con i principi e i presidi di controllo previsti nel presente Modello 231. A tale scopo, l'Organismo di Vigilanza di Eni SpA promuove la diffusione e la conoscenza dei presidi adottati in tema di prevenzione del

rischio di responsabilità di impresa, nonché della metodologia e degli strumenti di attuazione del Modello 231, anche eventualmente coordinandosi e/o formulando raccomandazioni alle funzioni aziendali competenti alla predisposizione ed emissione di strumenti normativi interni.

In aggiunta a quanto sopra descritto:

- 1) tutte le Società Controllate italiane istituiscono autonomi organismi di vigilanza e adottano propri modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2001. A tale scopo, il Modello 231 è reso disponibile alle predette Società Controllate mediante appositi flussi informativi interni attivati dalle strutture cui le società medesime riportano organizzativamente. Nella definizione dei propri modelli 231, le Società Controllate italiane tengono conto di tutti gli elementi utili alla migliore caratterizzazione dei presidi di controllo alla luce delle proprie specificità organizzative e di *business*. L'Organismo di Vigilanza di Eni SpA monitora il processo di adozione e aggiornamento dei predetti modelli.

Gli organismi di vigilanza delle Società Controllate italiane, ove necessario, possono ricorrere a risorse esterne per l'esecuzione delle attività di vigilanza, avvalendosi, se del caso, del supporto di professionisti e/o di società specializzate legate a Eni da specifici accordi quadro.

Eventuali interventi correttivi sui modelli organizzativi delle Società Controllate italiane, conseguenti alle verifiche effettuate, sono di esclusiva competenza delle Società Controllate medesime, che operano anche su segnalazione dei propri organismi di vigilanza.

Ferma restando l'inderogabilità dei Principi Generali, con apposito strumento normativo interno sono definiti i casi in cui le Società Controllate italiane di piccole dimensioni possono adottare un modello semplificato, caratterizzato dai seguenti elementi:

- (a) possibilità di attribuire i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento, all'organo dirigente;
 - (b) adattamento e razionalizzazione degli standard di controllo del Modello 231 alla singola realtà aziendale;
 - (c) verifica, almeno annuale, da parte del Consiglio di Amministrazione della società controllata, anche su indicazione dell'Amministratore Delegato della stessa, della sussistenza dei requisiti che caratterizzano l'ente tra quelli di piccole dimensioni e legittimano il mantenimento del modello semplificato.
- 2) le Società Controllate estere adottano modelli di compliance per la gestione e il controllo delle attività a rischio ai fini della responsabilità di impresa adeguati alle peculiarità del contesto normativo locale, in coerenza con gli appositi strumenti normativi interni emessi da Eni SpA. Le Società Controllate estere

esposte a maggiori livelli di rischio di responsabilità di impresa, sulla base di specifici parametri ed indicatori definiti nei citati strumenti normativi interni, si dotano di specifici organismi di compliance, incaricandoli di svolgere verifiche indipendenti sulle materie di interesse. Resta inteso che tutte le Società Controllate estere – a prescindere dal proprio livello di rischio – sono sottoposte ai normali strumenti ed attività di controllo ad esse applicabili ai sensi delle vigenti normative interne (quali, ad esempio, le verifiche dell'internal audit, i normali cicli di *risk assessment* e *monitoring* da parte della funzione di compliance integrata, le attività del *risk management* integrato etc.).

4.6. Diffusione del Modello 231 presso le società italiane a controllo congiunto e società italiane collegate

Eni SpA e le Società Controllate, ciascuna per quanto di propria competenza, si adoperano affinché le società italiane a controllo congiunto adottino un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 che sia il più possibile coerente con i contenuti ed i principi del Modello 231 di Eni SpA.

In particolare, i Chief/Direttori competenti e gli Amministratori Delegati di Società Controllate che non riportino organizzativamente ai predetti soggetti, curano, ciascuno per quanto di propria competenza, la promozione e diffusione del Modello 231 di Eni SpA presso le società italiane a controllo congiunto attraverso i rappresentanti di Eni presso le medesime. A tale scopo, il rappresentante di Eni presso la società italiana a controllo congiunto provvede affinché la proposta di adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 sia presentata al consiglio di amministrazione della società stessa assicurandosi, nel caso di mancata adozione della delibera, che la stessa venga riproposta una seconda volta nelle successive sedute, tenuto conto di eventuali fattori di cambiamento.

Il rappresentante di Eni presso la società italiana a controllo congiunto garantisce, altresì, che nel verbale della seduta siano specificate le motivazioni sottostanti l'eventuale mancata approvazione della proposta.

In caso di mancata adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 da parte di una società italiana a controllo congiunto, il soggetto apicale di Eni cui questa riferisca da un punto di vista organizzativo valuterà, con il supporto delle Direzioni Affari legali, Compliance Integrata e Affari Societari e Governance, i possibili interventi. Resta fermo l'obbligo per i rappresentanti di Eni nella società Italiana a controllo congiunto di riferire tempestivamente alla competente funzione della Direzione Compliance Integrata ogni circostanza ritenuta rilevante in relazione a circostanze, fatti o comportamenti illeciti che possano determinare una responsabilità dell'ente.

La medesima disciplina si applica in caso di società collegate italiane.

4.7. Società partecipate, consorzi e joint-venture

I rappresentanti indicati da Eni SpA negli organi sociali delle partecipate, nei consorzi e nelle joint-venture promuovono, negli ambiti di rispettiva competenza, l'adozione di sistemi di prevenzione del rischio di responsabilità di impresa derivante da reato, coerenti con le misure adottate dalle società del gruppo Eni.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del Modello 231 ha lo scopo di contribuire: (i) all'efficacia del Modello 231 stesso e (ii) all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

A tale proposito è predisposto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello 231, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione. L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

L'Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello 231 e monitora, di concerto con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

5.2. Violazione del Modello 231

Ai fini dell'ottemperanza della legge, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello 231:

- (i) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico Eni, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico Eni, nell'espletamento delle Attività Sensibili;
- (ii) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico Eni, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico Eni, nell'espletamento di attività connesse alle Attività Sensibili, ovvero la inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231, che:
 - (a) espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001
e/o
 - (b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001
e/o
 - (c) tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.

Si precisa che costituisce violazione del Modello 231 la mancata osservanza - nell'espletamento delle Attività Sensibili - degli strumenti normativi aziendali di

riferimento nei quali sono recepiti i presidi di controllo enunciati nel documento “Attività Sensibili e standard di controllo specifici del Modello 231”.

5.3. Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai

A ogni notizia di violazione del Modello 231 comunicata da parte dell’Organismo di Vigilanza, è dato impulso da parte del Direttore Risorse Umane e Organizzazione al processo volto all’accertamento di presunti comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti Eni, ai sensi dei vigenti strumenti normativi interni:

- (i) nel caso in cui, in seguito all’accertamento delle mancanze ai sensi del contratto applicato, sia accertata la violazione del Modello 231 o del Codice Etico, è individuata ai sensi dei predetti strumenti normativi e irrogata dal Responsabile Risorse Umane competente, nei confronti dell’autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista dal contratto applicabile;
- (ii) la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. Si terrà conto: dell’intenzionalità del comportamento o del grado della colpa; del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari; del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell’illecito disciplinare; della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001 - a seguito della condotta censurata; delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro del dipendente interessato, nonché quelle comunque derivanti dall’applicazione delle generali disposizioni di legge in materia di recesso (con o senza preavviso) dal contratto di lavoro.

Il Responsabile Risorse Umane competente comunica l’irrogazione della sanzione, ovvero i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni, all’Organismo di Vigilanza.

Sono altresì rispettati tutti gli adempimenti procedurali di legge e di contratto relativi all’irrogazione della sanzione disciplinare.

I rapporti di lavoro con i dipendenti che prestano la propria attività all’estero, anche a seguito di distacco, sono disciplinati, secondo le norme della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, nell’ambito degli Stati contraenti, nonché, al di fuori di tale ambito, dalle disposizioni che si rendano nel caso specifico alternativamente applicabili.

5.4. Misure nei confronti dei dirigenti

Alla notizia di una violazione del Modello 231 comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la violazione del Modello 231 da parte di uno o più dirigenti sia accertata ai sensi del precedente paragrafo 5.3. lett. (i), la Società adotta nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e per contratto applicabile, tenuto conto dei criteri ex paragrafo 5.3. lett. (ii). Se la violazione del Modello 231 fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.5. Misure nei confronti degli Amministratori

L'Organismo di Vigilanza comunica al Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione.

5.6. Misure nei confronti dei Sindaci

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più Sindaci. L'informativa al Consiglio di Amministrazione assorbe quella al Comitato Controllo e Rischi. Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

CAPITOLO 6 PRESIDI DI CONTROLLO

6.1. Struttura dei presidi di controllo

I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 affiancano l'osservanza del Codice Etico Eni, principio generale non derogabile del Modello 231, e sono strutturati su due livelli di controllo:

- 1) standard generali di trasparenza delle attività, che devono essere sempre presenti in tutte le Attività Sensibili prese in considerazione dal Modello 231;
- 2) standard di controllo specifici, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili e che devono essere contenuti negli strumenti normativi aziendali di riferimento. Tali strumenti riportano l'indicazione, tra le normative di riferimento, del Modello 231.

6.2. Standard generali di trasparenza

Gli standard generali di trasparenza delle Attività Sensibili ai sensi del Modello 231 sono:

- a) **Segregazione delle attività:** deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza⁷;
- b) **Norme:** devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni idonee anche a garantire che l'attribuzione dei predetti poteri avvenga in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate;
- d) **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Gli standard generali di trasparenza sono recepiti dalle funzioni competenti nell'ambito

⁷ È attribuita allo standard la seguente qualificazione:

- il principio della segregazione deve sussistere considerando l'Attività Sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza;
- la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati, complessi e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché tracciate nelle decisioni assunte.

negli strumenti normativi interni riferibili alle Attività Sensibili. Tali strumenti normativi sono comunicati e diffusi dalle funzioni competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili e vincolano il *management* e i dipendenti di Eni SpA alla loro osservanza.

6.3. Attività Sensibili e standard di controllo specifici

Il documento “Attività Sensibili e standard di controllo specifici del Modello 231” approvato dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell’approvazione della prima versione del Modello 231 e dall’Amministratore Delegato, in occasione dei suoi successivi aggiornamenti con le modalità indicate al successivo capitolo 7, prevede disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili e dei relativi presidi di controllo adottati dalla Società.

Tale documento: (i) è custodito presso l’Organismo di Vigilanza, (ii) è comunicato dall’Organismo di Vigilanza al CFO, al CSRO e ai Chief/Direttori Eni nonché alla funzione Organizzazione di Eni. Gli standard di controllo specifici sono recepiti dalle funzioni competenti negli strumenti normativi interni riferibili alle Attività Sensibili. Attività Sensibili e standard di controllo specifici di Eni SpA sono comunicati alla Direzione Internal Audit per lo svolgimento delle attività di controllo di competenza; l’Organismo di Vigilanza di Eni SpA ne promuove inoltre la conoscenza e diffusione alle strutture ed organismi interessati, anche a mezzo di strumenti normativi interni.

Gli strumenti che compongono il sistema normativo aziendale sono comunicati e diffusi dalle funzioni aziendali competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili e vincolano il *management* e i dipendenti di Eni SpA alla loro osservanza.

CAPITOLO 7

REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

7.1. Premessa

In ragione della complessità della struttura organizzativa della Società, l'aggiornamento del Modello 231 si articola nella predisposizione di un programma di recepimento delle innovazioni (di seguito, il "**Programma di Recepimento**").

7.2. Programma di Recepimento. Funzioni e poteri del Comitato Tecnico 231

Si rende necessario procedere alla predisposizione del Programma di Recepimento (ossia delle proposte di modifica e/o integrazione del Modello 231 e del documento "*Attività Sensibili e standard di controllo specifici del Modello 231*" con evidenza delle azioni di miglioramento eventualmente individuate) in occasione: (a) di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, (b) della revisione periodica del Modello 231 anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società, (c) di significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore.

Il compito di disporre l'aggiornamento del Modello 231 è attribuito all'Amministratore Delegato, già incaricato della sua attuazione. In tale attività, l'Amministratore Delegato è supportato dal "Comitato Tecnico 231", composto da Responsabili di Unità della Direzioni Affari Legali, Compliance Integrata, Risorse Umane e Organizzazione e Internal Audit. In particolare - in coerenza con la metodologia e i principi previsti nel Modello 231 - al Comitato Tecnico 231 è attribuita la funzione di:

- (i) provvedere senza indugio, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, ad attivarsi per la revisione/integrazione del Modello 231;
- (ii) dare avvio e predisporre, con il contributo delle funzioni aziendali competenti e in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, il Programma di Recepimento;
- (iii) monitorare l'andamento di eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie all'esito dell'aggiornamento del documento "*Attività Sensibili e standard di controllo specifici del Modello 231*".

7.3. Approvazione degli aggiornamenti del Modello 231

I risultati del Programma di Recepimento sono sottoposti dal Comitato Tecnico all'Amministratore Delegato di Eni SpA, che approva i risultati e le azioni da disporre per quanto di competenza. Dopo l'approvazione da parte dell'Amministratore Delegato:

- le modifiche e/o integrazioni contenute nel Programma di Recepimento, che non riguardano i "Principi Generali" del Modello 231 o che siano relative al solo documento "*Attività Sensibili e standard di controllo specifici del Modello 231*",

sono immediatamente efficaci e vengono sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile, previa informativa al Collegio Sindacale. È rimesso, comunque, al Consiglio di Amministrazione il potere di proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni;

- gli aggiornamenti del Modello 231 che riguardano i Principi Generali sono approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa informativa al Collegio Sindacale.

Il Comitato Tecnico 231, previa informativa all'Organismo di Vigilanza, può apportare in maniera autonoma modifiche meramente formali al Modello 231 ed al documento "*Attività Sensibili e standard di controllo specifici del Modello 231*". Si intendono quali modifiche meramente formali le revisioni e/o integrazioni che non abbiano alcun impatto sostanziale sulle previsioni dei documenti interessati e, in particolare, qualora le stesse si riferiscano ad Attività Sensibili, standard generali di trasparenza e standard di controllo specifici, non abbiano come effetto la riduzione od ampliamento, neppure parziale, dei loro contenuti ed ambiti di applicazione. A titolo esemplificativo, rientrano in detta fattispecie le correzioni di refusi ed errori materiali, l'aggiornamento o correzione di rinvii ad articoli di legge e della mera denominazioni di unità e funzioni interne.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di conservare e diffondere alle funzioni aziendali competenti, all'esito di ogni aggiornamento, il menzionato documento "*Attività Sensibili e Standard di controllo specifici del Modello 231*".

L'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare lo stato di avanzamento e i risultati del Programma di Recepimento nonché l'attuazione delle azioni disposte.